



STATUTO UNIONE

“NOVA SABINA”

CASPERIA
MONTEBUONO
POGGIO CATINO
ROCCANTICA
SELCI S.
TORRI S.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo "Unione di Comuni " denominato "Nova Sabina".
2. L'Unione è composta dai Comuni di CASPERIA, MONTEBUONO, POGGIO CATINO, ROCCANTICA, SELCI S., TORRI S..
3. L'adesione degli altri Comuni è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione.

ART. 2

FINALITA' DELL'UNIONE

1. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono al fine di pervenire, ove ciò corrisponda alla volontà delle rispettive popolazioni, alla loro fusione in un unico Comune, capace di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio, e mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione di Comuni, nella prospettiva di addivenire alla fusione dei Comuni che la costituiscono e secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle autonomie locali, della legge sulle autonomie locali e del presente regolamento, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
3. L'Unione di Comuni, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.
4. L'unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Rieti, della Regione Lazio, dello stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

ART. 3

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) - promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro tradizioni culturali;
- b) - favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- c) - armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) - esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;
- e) - gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

ART. 4

PRINCIPI E CRITERI GENERALI **DI AZIONE**

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore ai dieci anni e o comunque dispongano espressamente in merito all'evenienza sia della fusione sia del suo anticipato scioglimento.

ART. 5

SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. La sede dell'Unione è situata nel Comune di Poggio Catino i suoi organi possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in modo diverso, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un gonfalone.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

ART. 6

DURATA

1. L'Unione ha una durata di dieci anni, decorrenti dalla data di approvazione del presente Regolamento e può essere rinnovata di 10 anni in 10 anni tacitamente con semplice presa d'atto dei Consigli dei singoli Comuni.
2. In caso di fusione o di recesso da parte di alcuni fra i comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi:
 - a) - all'Unione ovvero al Comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art.24 della legge 142 / 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) - ai singoli Comuni, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente.
3. in caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità indicate alla lettera b).
4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Rieti.

ART. 7

RECESSO

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al consiglio comunale. Il recesso sarà oggetto di mera presa d'atto da parte dell'Unione, ma in ogni caso non potrà avvenire prima di 2 anni dalla costituzione dell'Unione. La volontà del recesso dovrà essere comunicata alla segreteria dell'Unione 6 mesi prima della scadenza dell'anno solare a valere per l'anno successivo.

TITOLO II COMPETENZE

ART. 8 OGGETTO

1. In corrispondenza a quanto deliberato dai Comuni partecipanti all'Unione, sono affidate alla stessa, le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:
 - a) - il servizio di Segreteria ;
 - b) - il servizio di Polizia Municipale e Messo Notificatore;
 - c) - il servizio scolastico di ogni ordine e grado;
 - d) - il servizio dell'ufficio tecnico nel suo complesso relativo sia alla parte urbanistica ed edilizia privata che alla gestione del LL.PP.;
 - e) - il servizio di depurazione;
 - f) - il servizio di pubblica illuminazione;
 - g) - le attività produttive e commerciali, ivi compresa la competenza alla formazione ed approvazione dei connessi piani ed il rilascio delle relative autorizzazioni;
 - h) - Lo sviluppo delle attività culturali, turistiche, artigianali ed artistiche, nonché la gestione delle corrispondenti iniziative di interesse intercomunale;
 - i) - La programmazione dello sviluppo e dell'assetto del territorio ivi compresa, ferma restando la competenza deliberativa comunale, la predisposizione di un piano regolatore di tutto il territorio dell'Unione;
 - j) - La realizzazione di progetti per l'erogazione di servizi sociali di interesse intercomunale e, se del caso, la loro gestione (quali, ad es.: impianti sportivi, case di riposo, RSA, biblioteche, manifestazioni culturali, scuolabus, assistenza domiciliare ecc.);
 - k) - La progettazione e la gestione di servizi informatici standardizzati ed in rete;
 - l) - l'applicazione delle normative riguardanti il trasporto urbano, la complessiva gestione dei servizi taxi e di noleggio con conducente;
 - m) - La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti dei comuni nonché la promozione e la diffusione dell'innovazione, organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale;
 - n) - La gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più comuni e/o dell'Unione.

- o) - Il servizio contabile finanziario;
- p) - Smaltimento RSU e servizio nettezza urbana;
- q) - Servizio acquedotto e manutenzione strade;

Possono essere affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è raggugliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.

2. All'unione di Comuni possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel precedente comma.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunale.

ART. 9

PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni di norma entro il mese di ottobre (con decorrenza dall'anno successivo), si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, dovranno emergere le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando

all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziare e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per **quarantacinque** giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I – ORGANI DELL'UNIONE

ART. 10

ORGANI

1. Sono Organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

ART. 11

PROCEDIMENTI ELETTORALI

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'Organo di indirizzo programmatico e di controllo politico Amministrativo. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco più anziano di età. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni partecipanti all'Unione. Ogni Comune aderente, sarà rappresentato nel Consiglio dell'Unione da tre Consiglieri Comunali, due per la maggioranza e uno per la minoranza. L'elezione di un consigliere dell'Unione a Presidente dell'Unione determina per il Comune di appartenenza la rappresentanza limitata a due membri, uno di maggioranza, che è stato eletto a Presidente e l'altro di minoranza. In tal senso l'altro Rappresentante della maggioranza decade di diritto. I Rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli, e in ogni caso entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del consiglio dell'Unione, il consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella prima riunione utile. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione vanno presentate al Protocollo, sono immediatamente esecutive e irrevocabili.

CAPO II IL CONSIGLIO

ART. 12 **COMPETENZE**

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

ART. 13 **COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri pari a 16 membri oltre il Presidente. In ogni caso il Presidente dell'Unione dovrà essere scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico – amministrativo dell'Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennali ed annuale, di un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base le priorità di intervento.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

CAPO III IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

ART. 14 **IL PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive; impartisce direttive al direttore dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione

amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

ART. 15

NOMINA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

1. Il Presidente dell'Unione, è scelto tra i Rappresentanti dei Comuni aderenti che rivestono la carica di Sindaco. Lo stesso e gli assessori, nonché il Vicepresidente, vengono eletti dal Consiglio nella prima seduta. Ogni Comune aderente deve essere rappresentato in Giunta da almeno un componente. La Giunta dell'Unione è composta da sei membri compreso il Presidente. L'elezione avviene nella prima seduta a scrutinio palese e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri. Qualora, nella prima votazione, nessuno dei candidati ottenga la maggioranza come sopra vengono indette altre due votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di venti giorni; qualora in nessuna votazione si raggiunga la maggioranza assoluta il Consiglio è sciolto. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti del Presidente e degli Assessori.

ART. 16

LA GIUNTA

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario, del Direttore e dai funzionari ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.
4. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano attribuite le funzioni direzionali, la Giunta provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 32 lett.l) e m) della Legge 8 Giugno 1990, n° 142, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.

ART. 17

IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo,

nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche il Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

ART. 18

NORMA DI RINVIO

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni di pari popolazione. Un regolamento può dettare norme ulteriori.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 19

PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE

1. Ai cittadini, e ai residenti, l'Unione di Comuni, assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico – amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dell'Amministrazione.
3. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
4. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.
5. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziare e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.
6. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei comuni relativamente

alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni Amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 6.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 20

PRINCIPI

1. L'Unione dispone di uffici propri, può avvalersi anche di quelli propri dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. Gli organi elettivi, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
5. A tal fine, l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
5. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni Sindacali.

ART. 21

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI

1. Lo schema organizzativo degli uffici è approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. I settori sono affidati alla responsabilità dei dipendenti a cui il Presidente abbia affidato la funzione di direzione, che coordinano lo svolgimento delle loro attività e compiono gli atti

necessari per il raggiungimento degli obiettivi che sono assegnati ovvero propongono agli organi elettivi o agli altri responsabili di settore gli atti che non siano di loro competenza.

3. L'attività dei responsabili di settore deve coordinarsi con le soluzioni adottate, per la direzione dell'organizzazione dell'Ente.
4. Il Regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione.
5. La direzione di settore rappresenta la tipologia ordinaria di funzionamento delle attività espletate.

ART.22

PERSONALE DELL'UNIONE

1. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:
 - a) - la dotazione organica del personale, distinto in : proprio, convenzionato, comandato;
 - b) - l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti, può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali, nonché, compatibilmente con la vigente normativa, assorbire unità lavorative operanti nelle convenzioni, anche di diritto privato, esistenti. Può inoltre assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento, transiterà ai Comuni.
3. Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre alla stipula di apposita convenzione tra l'Unione e i Comuni ed eventuali Consorzi secondo le norme vigenti in materia, ovvero all'istituto del comando sussistendone gli estremi.
4. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
5. Nel caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei Comuni interessati, secondo quanto stabilito al comma 2, e comunque compatibilmente con le norme vigenti in materia.
6. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli Comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione stessa.
7. E' nominato il Segretario dell'Unione con decreto del Presidente, scelto tra i Segretari comunali.
8. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività, salvo l'ipotesi che il Presidente dell'Unione abbia nominato il Direttore generale . Il Segretario:

- a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente dell'Unione;
- e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi di incarico del Presidente.

ART. 23

DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Può essere nominato un direttore all'Unione.
2. Il Direttore dell'Unione sovrintende al processo di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione. In particolare il Direttore:
 - a) - concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi , anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - b) - coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
 - c) - elabora secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;
 - d) - coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani e programmi dell'Ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle proprie attività.
3. L'incarico di Direttore può essere affidato dal Presidente ad un esperto assunto tramite contratto a tempo determinato o al Segretario dell'Unione. La delibera di Giunta che lo nomina, specifica le funzioni del Direttore e le modalità dell'esercizio delle sue funzioni con riguardo agli organi elettivi che a quelli burocratici.
4. La direzione di settore rappresenta la tipologia ordinaria di funzionamento delle attività espletate.

ART. 24

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI SETTORI

1. Gli incarichi apicali sono conferiti a tempo determinato, dal Presidente su proposta del Direttore, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in

relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente e sono revocati in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D. Lgs. 03 / 02 / 1993, n° 29 e dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso.

ART. 25

FUNZIONI DELLA DIREZIONE DI SETTORE

1. I Dipendenti a cui venga attribuita la direzione di un settore ne divengono responsabili e sono tenuti ad attuare quanto determinato nei piani esecutivi di gestione di proprio riferimento. Tali piani costituiscono riferimento per la valutazione della responsabilità e dei trattamenti economici accessori.

Al termine di ogni esercizio finanziario, i responsabili dei settori presentano al Direttore e in sua assenza al Segretario una relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati nei rispettivi piani esecutivi di gestione e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento di tali obiettivi, nonché delle ragioni degli scarti eventualmente verificatisi e delle misure eventualmente adottate o proposte per porvi rimedio.

3. Ai responsabili di settore, in costanza delle regole dettate dal regolamento di organizzazione, spetta la gestione del personale afferente al settore, ivi compresa la specifica ripartizione dei compiti e conseguenti responsabilità fra il personale addetto alle unità operative che lo costituiscono. Gli stessi responsabili assicurano, in costanza delle regole dettate dal regolamento di contabilità e nei limiti del plafond determinato nei piani esecutivi di gestione, l'autonoma gestione delle spese di funzionamento pertinenti al proprio settore, a cui provvedono, emettendo gli atti di liquidazione.
4. I Responsabili di settore avanzano proposte al Direttore per la determinazione e l'utilizzo dei fondi di competenza del settore e coordinano l'attività delle unità organizzative che dipendono da loro. Il responsabile di settore può avocare a sé l'emanazione di singoli atti eventualmente attribuiti alla competenza dei responsabili delle unità organizzative del proprio settore.
5. I Responsabili di settore, nel rispetto della legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di comparto, possono delegare ai responsabili delle unità organizzative in possesso di idonea qualifica che fanno parte del proprio settore l'esercizio di funzioni e l'emanazione di singoli provvedimenti con efficacia esterna, nonché l'esecuzione di attività ad efficacia interna. La determinazione di tale assetto e le sue eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate alla Giunta.

ART. 26

RESPONSABILITA' DI DIREZIONE

1. I Dipendenti rivestiti delle funzioni di direzione, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli

organi elettivi, concorrono alla definizione dei piani esecutivi di gestione annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nelle materie loro affidate.

2. Spetta a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Presidente e dalla Giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.
3. Compete inoltre a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto, con riguardo alla generale organizzazione del personale rimesso alla sua gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli speciali obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi del programma dell'Amministrazione.
4. I dipendenti competenti ad adottare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.
5. Essi sono altresì responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'Amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dall'Unione.

ART. 27

COLLABORAZIONE FRA ENTI

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, mediante avvalimento degli uffici di uno o più Comuni coinvolti, è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti. Ove tale avvalimento riguardi la gestione di un complesso settoriale organico di attività, alla sua direzione può essere preposto il dipendente apicale di ruolo in servizio presso il Comune. Ove l'avvalimento coinvolge più comuni, a tale funzione direzionale può provvedersi mediante rotazione, di

norma annuale, fra i dipendenti dei Comuni coinvolti. Ove l'ipotesi dell'avvalimento corrisponda all'esigenza di gestire contestualmente tanto compiti dell'unione quanto del Comune di afferenza, ai dipendenti che ne saranno coinvolti sono in ogni caso corrisposte le indennità di cui all'art. 36 del vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regionale Enti locali, nonché quelle previste dalle Leggi vigenti in materia di Enti Locali.

4. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

ART. 28

FORME DI GESTIONE

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri Enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dalle Leggi vigenti in materia di Enti Locali.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 29

FINANZE DELL'UNIONE E SERVIZIO FINANZIARIO

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
3. Il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più dei Comuni.

ART. 30

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio si informa ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.

3. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio - economica dell'Ente e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
4. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni dello Regolamento di contabilità.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. L'efficacia è verificata sulla base del documento programmatico predisposto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 31

GESTIONE FINANZIARIA

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile di Ragioneria per l'attestazione di copertura ai sensi ed agli effetti delle Leggi vigenti in materia di Enti Locali.
2. Il responsabile della ragioneria, nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve accertare che esso, in relazione al presumibile andamento complessivo della gestione, non è suscettibile di compromettere la chiusura dell'esercizio in pareggio finanziario.
3. Per le spese vincolate l'attestazione di copertura a ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del Responsabile della Ragioneria segnalare al Presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.
4. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi e i modi del loro svolgimento, contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.
5. Salvo non sia diversamente disposto in occasione delle determinazioni di cui al comma precedente, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dalla Giunta o dai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità di direzione. A tal fine i dipendenti provvedono all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente stabilite e, per quanto di riferimento alla competenza dei dipendenti, indicate nei piani esecutivi di gestione.
6. E' in ogni caso di competenza dei dipendenti con responsabilità di direzione l'adozione degli

atti di impegno relativi a spese di mero funzionamento degli uffici e di quelli che si limitano ad eseguire preesistenti obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempimenti commessi alla liquidazione delle spese.

7. Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto per recepire legittimamente, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente Titolo.

ART. 32

REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Il Consiglio dell'Unione elegge il collegio dei Revisori.
2. Il Collegio è scelto secondo le disposizioni vigenti in materia di Enti Locali. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
3. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.
4. Il Collegio collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.
5. I Revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio dell'Unione.

ART. 33

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. Il Regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

ART. 34

SERVIZIO TESORERIA

1. Il servizio tesoreria dell'Ente è svolto, ai sensi di legge, da un istituto cassiere.
2. L'affidamento dello stesso avviene secondo le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – NORME TRANSITORIE

ART. 35

COSTITUZIONE

1. L'Unione è costituita a seguito dell'elezione dei suoi organi.

ART. 36

SEGUE: ATTI REGOLAMENTARI

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi del Regolamento del Comune di appartenenza del Presidente, in quanto compatibili al presente Statuto, il Presidente, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.
2. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

ART. 37

SEGUE: IN MATERIA DI BILANCIO, ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l'anno 2001, nonché lo schema organizzativo dell'Ente entro tre mesi dal proprio insediamento.
2. Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma delle Leggi vigenti in materia di Enti Locali o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei Comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art.58 del decreto Legislativo n° 29 / 93 ovvero all'istituto del comando e/o distacco, sussistendone i motivi.
3. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001 i singoli Comuni partecipanti possono costituire un fondo spese, stabilendo con apposito atto termini, modalità, Ente gestore ed annessa tesoreria.

ART. 38

PRIMI ADEMPIMENTI E TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE

1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali , è disposto, con atti del Consiglio comunale.

ART. 39

CAPACITA' NORMATIVA DELL'UNIONE: INEFFICACIA DELLE NORME REGOLAMENTARI COMUNALI INCOMPATIBILI

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi, l'inefficacia delle disposizioni normative comunali deputate a regolarne la disciplina.
3. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.
4. Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

ART. 40

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria verrà affidato ad uno degli istituti abilitati in seguito all'espletamento della gara . In attesa di tale adempimento il Servizio di Tesoreria è affidato al tesoriere di un comune tra quelli aderenti all'Unione. I criteri per tale affidamento sono stabiliti dalla Giunta e nel rispetto delle norme di legge.

ART. 41

MODIFICAZIONI O ABROGAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei Consiglieri assegnati.
2. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente statuto devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di altre sue norme, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
3. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del

Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

4. Copia degli atti di modifica del presente Statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici statali, regionali e provinciali.

ART. 42

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto esplica i propri effetti, una volta divenuto esecutivo.

A T T O C O S T I T U T I V O
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA "NOVA SABINA".

CASPERIA – MONTEBUONO - POGGIO CATINO –
ROCCANTICA – SELCI S. - TORRI S..

Tra i Comuni di CASPERIA – MONTEBUONO - POGGIO CATINO –ROCCANTICA - SELCI S. e TORRI S. rappresentati, ai fini del presente atto, dai Sindaci pro-tempore signori:

- ◆ GIANCARLO SILERI nato a Nettuno (RM) il 08/01/ 1959 residente a Casperia in Via G. Marconi, n. – Sindaco del Comune di Casperia;
- ◆ FAUSTO MORGANTI nato a Montebuono il 09/09/ 1953, residente a Montebuono In Via Maglianesi,1/A – Sindaco del Comune di Montebuono;
- ◆ WALTER FERZI nato a Poggio Catino il 09/ 10 / 1955, residente a Poggio Catino in Via Piane, 5 – Sindaco del Comune di Poggio Catino;
- ◆ RICCARDO BIANCHINI nato a Roccantica il 06/02/1955., residente a Roccantica in Via S. Martino,46 – Sindaco del Comune di Roccantica;
- ◆ BENEDETTO GIORGINI nato a Selci S. il 06/ 05 / 1955, residente a Selci S. in Via Treoni,12 – Sindaco del Comune di Selci S.;
- ◆ BASILIO BUCCINI nato a Torri in Sabina il 13 / 05 / 1961, residente a Torri in Sabina in Voc. Carpinete,33 – Sindaco del Comune di Torri S..

E' costituita, con il presente,

A T T O C O S T I T U T I V O

L'Unione dei Comuni tra i Comuni di CASPERIA – MONTEBUONO - POGGIO CATINO – ROCCANTICA - SELCI S. e TORRI S. ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia.

L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.

L'Unione ha inizialmente sede nel Comune di Poggio Catino , fatto salvo quanto stabilito dallo statuto dell'unione.

L'Unione è costituita per l'esercizio di servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono, indicate nell'apposito statuto, ed è finalizzata all'eventuale fusione dei comuni medesimi.

I servizi, le funzioni, le attività, l'organizzazione, il funzionamento, le finanze dell'unione ed i rapporti tra l'unione ed i comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo statuto dell'unione, che unitamente al presente atto, è approvato dai singoli consigli comunali a norma di Legge.

Sono organi dell'unione il Consiglio , la Giunta ed il Presidente, eletti secondo le modalità stabilite dal suddetto statuto.

L'unione è costituita per un periodo di anni dieci, ma in qualunque momento i comuni uniti possono addivenire alla fusione, nei modi di legge, ovvero procedere allo scioglimento della forma associativa come meglio indicato nell'allegato statuto.